



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Servizio Commercio e Sportello Unico

[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

## REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA

Approvato con deliberazioni di C.C. n. 78 del 28/09/2001.

Telefono 030 2184140– Fax 030 2180000 e-mail: [commerciosportellounico@comune.concesio.brescia.it](mailto:commerciosportellounico@comune.concesio.brescia.it)  
Piazza Paolo VI n. 1 – 25062 Concesio (BS) Partita IVA 00350520177

Archivio documento: G:\REGOLAMENTI\Regolamento estetista .doc 24/09/03 - 12.13



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Servizio Commercio e Sportello Unico  
[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

## CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1- Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di estetista, sia essa esercitata da imprese individuali o sia in forma societaria di persone o di capitale e svolta in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito dalla L. R. 19.9.89, n 48 e dalla Legge 4.1.1990 n. 1, nonché, ove applicabili e compatibili, dalle norme di cui alla Legge 14.12.1963, n 161, modificata dalla Legge 23.12.1970, n 1142 ed integrata dalla legge 29.10.1984, n 735, [dal D.lgs. 267 del 18.08.2001](#).

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattenimenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorare e proteggere l'aspetto estetico, modificandolo attraverso la eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività e l'uso dei prodotti definiti in base alle direttive CEE ed alla L.R. 713 dell'11.10.86, delle apparecchiature in essa consentite, sono regolamentate dalla Legge 1/90.

Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o a domicilio degli stessi, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle Leggi e disposizioni di cui al primo comma del presente regolamento.

Non sono soggette alle norme del presente regolamento le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal Testo Unico delle Leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265, e successive modificazioni e integrazioni.

### Art. 2 – Autorizzazione amministrativa all'esercizio

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di estetista, deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal [Responsabile del Settore](#), previo parere della competente commissione comunale prevista dal successivo art. 7.

Non è consentito lo svolgimento dell'attività di estetista, in forma ambulante, salvo che la stessa sia esercitata a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque residenti, da titolari collaboratori, soci o dipendenti di imprese autorizzati ad operare in sede fissa, come previsto dal presente regolamento.

### ART. 3 – Contenuti dell'autorizzazione

L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.

Telefono 030 2184140– Fax 030 2180000 e-mail: [commerciosportellounico@comune.concesio.brescia.it](mailto:commerciosportellounico@comune.concesio.brescia.it)  
Piazza Paolo VI n. 1 – 25062 Concesio (BS) Partita IVA 00350520177



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Servizio Commercio e Sportello Unico  
[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbieri, parrucchiere per uomo e donna, estetista nella stessa sede compatibilmente con la disponibilità prevista dal successivo art. 22, purché per ogni specifica attività, il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante provvisto della relativa qualificazione professionale.

I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività da barbieri o parrucchiere per uomo e per donna.

## ART. 4 – Requisiti

L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:

- a) qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoratori o del direttore dell'azienda, conseguita ai sensi dell'art. 2 della Legge 23.12.1970 n. 1142, dell'art. 4 della L. R. n 48 del 15.9.1989 e dall'art 3 della legge 4.190 n 1;
- b) idoneità igienico – sanitaria dei locali e delle attrezzature;
- c) idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare, ai sensi delle vigenti disposizioni.

## ART. 5 – Tipologia delle autorizzazioni

Nel caso di società non artigiane, deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della "qualificazione personale" relativa all'autorizzazione richiesta. I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di barbieri, parrucchiere per uomo e donna devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

## ART.6 – Attività svolte nel domicilio

L'attività di cui all'art. 1 può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano un'idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte la disposizioni vigenti.

## ART.7 – Commissione Consultiva Comunale

La Commissione consultiva comunale prevista dall'art. 2/bis della Legge 14.2.1963, n. 161, come modificata dalla Legge 23.12.1970, n. 1142, è nominata dall'Amministrazione comunale sulla base delle norme statutarie.

La commissione consultiva presieduta dal Sindaco o da un suo delegato è così composta:

1. da tre rappresentanti della categoria artigiana operante nel territorio comunale, proposti dalle associazioni territoriali dell'artigianato;
2. da tre rappresentanti dei lavoratori nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Servizio Commercio e Sportello Unico

[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

3. dal responsabile del settore igiene pubblica dell'A.S.L o a da un suo delegato;
4. dal Comandante della Polizia Municipale o dal suo delegato;
5. da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.

La Commissione dura in carica quanto gli Organi del Comune che l'hanno eletta:

## ART. 8 – Compiti della Commissione consultiva comunale

La commissione consultiva comunale esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, nei seguenti casi:

- a) domanda di nuove autorizzazioni;
- b) domande di trasferimento dei laboratori esistenti;
- c) domande di modifiche e di aggiunta;
- d) sospensioni dell'attività per più di sei mesi nell'arco dell'anno solare,
- e) revoca dell'autorizzazione nei casi previsti dai successivi articoli.

La commissione dovrà essere sentita nel caso di modifica o revisione del presente regolamento.

Il Presidente potrà sottoporre all'esame della Commissione quegli argomenti ritenuti utili per la corretta gestione dello specifico comparto.

Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'Ufficio Protocollo del Comune. Nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta, si considererà valida la data di presentazione del documento che successivamente la completerà.

Il [Responsabile del Settore](#), in caso di mancanza di disponibilità di autorizzazioni essendo stato raggiunto il rapporto di abitanti / n. di esercizi, potrà emettere direttamente il provvedimento di diniego dell'autorizzazione senza sentire la commissione.

## ART. 9 – Funzionamento della Commissione Consultiva Comunale

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti convocati per iscritto almeno 8 giorni prima della riunione. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Funge da Segretario della Commissione [l'istruttore](#) comunale [assegnato al Settore Amministrativo](#).

In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui ai punti 1), 2), 5), del precedente art. 7 il Comune provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Servizio Commercio e Sportello Unico  
[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

## ART. 10 – Ricorsi

Il provvedimento del [Responsabile del Settore](#) di rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del [Responsabile del Settore](#) che rifiuta l'autorizzazione o ne dispone la revoca è ammesso ricorso secondo le disposizioni delle Leggi vigenti.

## CAPO II – NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

### Art. 11 – Domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna va presentata su carta legale al [Comune](#) e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
- c) precisa ubicazione del locale e dei locali ove esercitare l'attività.

Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:

- 1) [autocertificazione di residenza e stato di famiglia](#);
- 2) planimetria dei locali in scala 1/50 dove si intende esercitare l'attività, quotata, con indicata la destinazione di utilizzo dei singoli ambienti;
- 3) certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del Direttore nel caso di società non artigiana;
- 4) [copia dell'atto](#) costitutivo e dello statuto della società depositato alla cancelleria del tribunale o dell'atto costitutivo di SdF depositato all'Ufficio del registro o [visura camerale](#);
- 5) [conformità urbanistica](#)

Nel caso di impresa individuale, l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della qualificazione professionale come previsto dall'art. 2 della Legge 1142/70; qualora l'autorizzazione sia richiesta da impresa gestita in forma societaria, questa deve essere presentata dal legale rappresentante della società o da tutti i soci nel caso di una SdF.

Nel caso di società artigiana ai sensi della Legge 8.8.85, n. 443 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della "qualifica professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Servizio Commercio e Sportello Unico  
[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

## ART. 12 – Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione di cui all'art. 11 è rilasciata con provvedimento del Responsabile del Settore, sentita la Commissione di cui al presente art.7 e previa acquisizione del certificato di idoneità dei locali e delle attrezzature ottenuto secondo le modalità stabilite dall'[ASL di Brescia](#) e del certificato di destinazione d'uso dei locali.

L'autorizzazione per l'attività di estetista deve essere corredata da un'[autocertificazione](#) in cui si chiederà che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla legge 1/90.

L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica o di quelli preposti al controllo sanitario.

Coloro che esercitano l'attività, ai sensi dell'art. 2, comma 2, presso Enti, Istituti, Associazioni o, eccezionalmente presso il domicilio del cliente, devono recare con se l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Del provvedimento del [Responsabile del Settore](#) viene data comunicazione all'interessato.

## Art. 13 – Inizio attività

Entro 120 giorni dall'inizio di attività dovrà essere prodotto il certificato di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane o Registro delle Ditte per le imprese non artigiane.

## Art. 14 – Modifiche

Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Responsabile del settore Tecnico, sentito il responsabile sanitario del settore igienico sanitario [dell'ASL](#).

## Art. 15 – Cessione dell'attività

Entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente ufficio comunale l'autorizzazione che comunque dopo tale termine è da intendersi revocata per decadenza.

## Art. 16 – Subingresso

Nel caso in cui il richiedente, in possesso della qualificazione professionale succeda ad una attività esistente e regolarmente autorizzata, questi potrà ottenere dal [Responsabile del Settore](#) una nuova autorizzazione purché allegghi [copia del contratto di cessione di azienda](#).

In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell'autorizzazione, [gli eredi](#) potranno trasferire ugualmente a terzi l'autorizzazione come previsto dal precedente comma.



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Servizio Commercio e Sportello Unico  
[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

Il subentrante in possesso della qualifica professionale può iniziare l'attività dopo aver chiesto l'autorizzazione al Comune.

In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto indicati al 3° comma dell'art. 5 della legge 8.8.85, n. 443, possono ottenere la voltura dell'autorizzazione per un quinquennio senza l'accertamento della qualifica professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato.

In ogni caso dovranno presentare domanda [al Comune](#) e dovrà essere documentata la qualità di erede.

Decorso il citato periodo l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non provi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della Legge 1142/70.

## **Art. 17 – Trasferimento della sede**

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in altra località del territorio comunale dovranno presentare domanda [al Comune](#) osservando le norme del presente regolamento.

In caso di comprovata necessità il [Responsabile del Settore](#), sentita la competente Commissione comunale, può autorizzare il trasferimento dell'attività in altri locali derogando soltanto alle norme sulle distanze tra esercizi.

## **Art. 18 – Rinnovo autorizzazione**

L'autorizzazione di cui all'art. 2 è tacitamente rinnovata di anno in anno.

## **CAPO III – NORME IGIENICO SANITARIE**

### **Art. 19 – Requisiti igienico sanitari**

I requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento dell'attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dell'idoneità sanitaria delle persone addette sono disciplinati dalle disposizioni vigenti in materia.

## **CAPO IV ORARI E TARIFFE**

### **Art. 20 – Orari**

Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali vanno stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di esporre l'orario in maniera ben visibile all'esterno del negozio.



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Servizio Commercio e Sportello Unico  
[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

## Art. 21 – Tariffe

Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio stesso.

## CAPO V – DISTANZE E NUMERO DEGLI ESERCIZI

### Art. 22 – Distanze fra esercizi

L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio viene rilasciata, tenuto conto della distanza minima, indipendentemente dalla zona, di **ml. 100**.

Per le autorizzazioni all'esercizio di attività plurime le distanze devono essere riferite ai parametri previsti per le singole attività oggetto di autorizzazione.

La misurazione delle distanze fra gli esercizi dovrà effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve; l'attraversamento della strada verrà effettuato ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale. In caso di dubbio fra i diversi sistemi di misurazione verrà tenuta valida la distanza minore.

### Numero degli esercizi

Le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi di estetista verranno rilasciate fino ad un massimo di **un esercizio ogni 1000 abitanti**.

## CAPO VI – CONTROLLI E SANZIONI

### Art. 23 – Controlli

Gli agenti di Polizia Municipale e della forza pubblica, incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

### Art. 24 – Sanzioni

Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'art. 4 lettera a) è inflitta dall'Autorità Regionale competente la sanzione amministrativa da € 1.032,91 **L. 2.000.000** a € 4.131,66 **L.8.000.000**, con le procedure di cui alla Legge 24.11.81, n. 689.

Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse procedure di cui al precedente comma, la sanzione amministrativa da € 1.549,37 **L.3 000.000** a € 4.648,11 **L. 9.000.000**.





# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Servizio Commercio e Sportello Unico  
[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

L'inosservanza delle prescrizioni previste nel regolamento comporta una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 L. 1.000.000 a € 1.549,37 L. 3.000.000.

## **Art. 25 – Abusivismo**

Il Sindaco ordina in via immediata la cessazione dell'attività quando questa sia esercitata senza autorizzazione.

Decorsi 10 giorni dall'ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

## **Art. 26 – Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione**

L'autorizzazione comunale, per l'esercizio dell'attività di estetista, può essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia.

La revoca dell'autorizzazione è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio. La medesima sarà dichiarata deceduta qualora il titolare non dia inizio all'attività entro tre mesi dalla comunicazione di accoglimento della domanda, l'abbia sospesa per uguale periodo senza preventivo benestare dell'autorità comunale o non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui all'art. 13.

I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro 60 giorni.

La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute, non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

## **CAPO VII – NORME TRANSITORIE FINALI**

### **Art. 27 – Abrogazioni disposizioni precedenti**

Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari riguardanti la materia che risultano in contrasto con il presente regolamento.